

**Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)
(Abrogata)**

**DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.**

Legge abrogata da comma 1 articolo 32 legge regionale 1 giugno 2022, n. 13.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, sono iscritte d'ufficio all'Elenco di cui all'articolo 10, previa verifica di permanenza dei requisiti.

Vedi inoltre quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa." e "Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate."